CITTA' DI MISTERBIANCO
Comune di Misterbianco
I
Protocollo N.0070951/2026 del 12/11/2026

CITTÀ DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

IX SETTORE POLITICHE SOCIALI, DISABILITA' E ISTRUZIONE

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 D. LGS. 36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MISTERBIANCO NELLE FRAZIONI DI LINERI E MONTEPALMA

(PERIODO 01/01/2027-31/07/2029) (mesi 29)
Con possibilità di proroga tecnica di max mesi 6

CUP: G29G26000130001

CIG: BDC9601721

CUI: S80006270872202500001

Bando e Disciplinare di gara

INDICE 2
PREMESSE 4
1. **PIATTAFORMA** 5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3. IDENTIFICAZIONE 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO 8
3.1 DURATA 9
3.2 REVISIONE PREZZI 10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 13
6.3REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 15
7. AVVALIMENTO 15
8. SUBAPPALTO 16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 16
10. GARANZIA PROVVISORIA 17
11. SOPRALLUOGO 19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 22
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 24
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 24
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 24
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 25

16. OFFERTA TECNICA 27
17. OFFERTA ECONOMICA 28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 29
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 34
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 36
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 33
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 33
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 34
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 35
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 36
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 36
27. ACCESSO AGLI ATTI 37
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 37
29.1 INFORMAZIONI GENERALI E BASI GIURIDICHE 37
29.2 DATI PERSONALI DI SOGGETTI TERZI E MINIMIZZAZIONE 38
29.3 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ACCESSO 38
29.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 38
29.5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 39

PREMESSE

Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 254 del 22/10/2026 questa Amministrazione ha approvato la progettazione, su un unico livello, predisposta ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 (Livelli e contenuti della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), relativa all' affidamento del contratto di appalto dei servizi educativi inerenti i Nidi D'Infanzia Comunali, per il periodo 01.01.2027-31.07.2029 (mesi 29, con facoltà di proroga tecnica di massimo 6 mesi), con esclusione dei mesi di agosto di ciascun anno.

Con determinazione a contrarre n……..del…….., questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione dei nidi d' infanzia ubicati in strutture di proprietà del comune di Misterbianco nelle frazioni di Lineri e Montepalma da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, nei limiti della loro compatibilità con l'oggetto dell'affidamento: per le Pulizie (di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2021), e quelli relativi alla Ristorazione Scolastica. I requisiti ambientali applicabili sono espressamente richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto e costituiscono parte integrante delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione del contratto. La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo https://appalti-commisterbianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? ;
L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento prevista è pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando. La fornitura dovrà essere svolta nel territorio del Comune di Misterbianco (CT), secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nelle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
I luoghi di svolgimento del servizio sono situati nel territorio di Misterbianco (CT) e sono i seguenti:
- Nido d'Infanzia, "Don Milani" sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via Federico De Roberto (Lineri) presso l'Istituto Comprensivo Scolastico Don Lorenzo Milani - capacità ricettiva n. 60 posti;
- Nido d'Infanzia "Padre Pio" sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via Salerno (Montepalma) - capacità ricettiva n. 60 posti.
Codice NUTS: ITG17
Codice ISTAT: 087029
CUP: G29G26000130001
CIG: BDC9601721
CUI: S80006270872202500001
Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Giuseppa Di Pietro
email: giuseppa.dipietro@comune.misterbianco.ct.it

Dati per la fatturazione elettronica

Comune di Misterbianco
Via Sant'Antonio Abate s.n.c. – 95045 Misterbianco (CT)
Codice Univoco Ufficio: EMO0SP
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico nel rispetto della normativa vigente e riportare tutti gli estremi amministrativi e contabili richiesti dall'Ente.
Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Giuseppa Di Pietro Funzionario Tecnico - Responsabile dell'9° Settore funzionale "Politiche Sociali, Disabilità e Istruzione"
(giuseppa.dipietro@comune.misterbianco.ct.it)
Il Responsabile del procedimento *per la fase di affidamento* è il dott. Paolo Federico Funzionario Amministrativo incaricato di Specifiche responsabilità – Responsabile del Servizio 08.2 "Ufficio Gare": paolo.federico@comune.misterbianco.ct.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nei documenti tecnici di funzionamento della **piattaforma telematica "Appalti&Contratti E-Procurement"** messi a disposizione degli operatori economici.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante https://www.comune.misterbianco.ct.it/, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma (Linee Guida Maggioli)

b) Bando e Disciplinare di gara

c) Capitolato speciale di appalto

d) Relazione ex art. 14 del D. Lgs. 201/2022

e) Relazione tecnica illustrativa

f) Stima dei costi

g) Quadro economico

h) Planimetrie dei locali

i) Schema di contratto

j) Codice di comportamento

k) Codice disciplinare

l) Domanda di partecipazione e Dichiarazione unica

m) Documento di gara unico europeo (DGUE) - Modello da compilare

n) Modello giustificativo offerta economica

o) Modulo dichiarazione titolare effettivo

p) Modello dichiarazione equivalenza tutele CCNL

q) Modello dichiarazione sui segreti tecnico commerciali

r) Patto di integrità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri di Giunta - n. 25 del 15/11/2019 - Modello da compilare;

s) D.U.V.R.I.

t) Dichiarazione sostitutiva per informazione antimafia;

u) Dichiarazione sostitutiva per possesso dell'iscrizione nella white list della Prefettura competente, specificando il settore di attività e la data di iscrizione/scadenza;

v) Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.

Per l'offerta economica non sarà inserito un modello da compilare in quanto la Piattaforma genererà in automatico, in base ai dati inseriti in un *form* di un'apposita sezione, il documento da firmare digitalmente e da caricare a sistema.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", "Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1 gennaio 2024" → "Pubblicazione" al seguente link:

https://misterbianco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=38564&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=38566.

e sulla PAD:

https://appalti-commisterbianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00072

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), accessibile previa registrazione alla stessa.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 07/12/2026. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre tale termine.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile saranno fornite entro il giorno 09/12/2026 mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di e-procurement.

Termini della procedura:

- Termine per la richiesta di chiarimenti: 07/12/2026
- Termine per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti: 09/12/2026
- Termine per la presentazione delle offerte: **14/12/2026 ore 10:00**
- Apertura delle offerte: 15/12/2026 ore 10:00

Eventuali modifiche, proroghe, rettifiche o ulteriori comunicazioni inerenti alla procedura saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di e-procurement e avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli operatori economici interessati.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte esclusivamente sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento EIDAS. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente appalto è costituito da un unico lotto ed ha per oggetto l'acquisizione del servizio di gestione delle seguenti strutture di proprietà del Comune di Misterbianco:

1. del nido di infanzia "Don Milani" sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via Federico De Roberto (Lineri) presso l'Istituto Comprensivo Scolastico Don Lorenzo

Milani -capacità ricettiva n. 60 posti- per il periodo 01/01/2027-31/07/2029, con esclusione del mese di agosto di ciascun anno educativo, per complessivi 29 mesi;

2. del nido di infanzia "Padre Pio" sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via Salerno (Montepalma) -capacità ricettiva n. 60 posti - per il periodo 01/01/2027-31/07/2029, con esclusione del mese di agosto di ciascun anno educativo, per complessivi 29 mesi.

Per il presente appalto non è stata prevista la suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:

a) necessità di fornire un servizio omogeneo per contenuti e qualità delle prestazioni;
b) esigenza di gestione omogenea e coordinata delle strutture comunali;
c) contenimento e razionalizzazione dei costi di erogazione del servizio in ossequio al principio di economicità.

L'importo complessivo a base di gara è € 3.316.380,21, al netto di IVA o di altre imposte e contributi di legge.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione nidi d'infanzia in strutture di proprietà del Comune	80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica	P	€ 3.316.380,21
A) Importo complessivo a base di gara				€ 3.316.380,21
B) Importo complessivo soggetto a ribasso				€ 3.315.380,21
C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 1.000,00
D) Costi della manodopera non soggetti a ribasso *(individuati e scorporati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023)*				€ 2.795.584,96

Il costo della manodopera, stimato in applicazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, per la durata dell'appalto 01/01/2027 – 31/07/2029 (29 mesi) è pari ad € 2.795.584,96 (euro duemilionisettecentonovantacinquemilacinquecentoottantaquattro /96).

Tale importo è stato determinato in applicazione delle Tabelle Ministeriali relative al settore COOPERATIVE SOCIALI-contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo così come rinnovato con intesa del 26 gennaio 2024, sottoscritto da una parte da **CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETÀ** e dall'altra da **FPCGIL,FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS, codice alfanumerico: T151 denominato "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo**. I valori considerati sono quelli "a regime", cioè quelli applicabili a decorrere da gennaio 2027. A tal fine, si allega apposita tabella finalizzata alla determinazione del costo della manodopera (Allegato C della relazione tecnico-illustrativa)**.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 1.000,00 al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse assegnate al Comune a valere del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi per il potenziamento servizio asilo nido;

3.1 DURATA

Il contratto ha la durata complessiva di mesi 29, con decorrenza indicativamente dal 01/01/2027, o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, fino al 31/07/2029, rispettando la chiusura per tutti i giorni festivi e per il mese di agosto di ciascun anno educativo.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che, qualora nel corso di esecuzione dell'Appalto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni oggetto del Servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo dell'Appalto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura a dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dall'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, in particolare gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie dei servizi appaltati. In particolare, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici, trova applicazione l'indice PC (prezzi al consumo) codice 105 "Corsi di istruzione e formazione". Ciò in ragione dell'abbinamento risultante dalla tabella D 1 del citato Allegato II-bis per il codice CPV 80500000-9. Il codice CPV specifico del presente appalto (80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica) non è, infatti, rinvenibile nell'elenco di cui all'allegato II.2 bis; pertanto, occorre prendere a riferimento il CPV meno disaggregato/più simile all'oggetto dell'appalto (CPV 80500000-9 – Servizi di formazione). La verifica di variazione avverrà con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice ISTAT anzidetto, in conformità agli artt. 3, comma 1 , e 12, comma 1, dell'Allegato II. 2-bis al Codice dei contratti pubblici. In caso di variazione rilevante i prezzi aggiornati verranno applicati alle prestazioni non ancora eseguite. Resta fermo l'obbligo inderogabile in capo all'Appaltatore del rispetto continuativo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti per tutta la durata del rapporto (D.M. Pulizia e Sanificazione e D.M. Ristorazione Collettiva). La prima verifica può essere effettuata solo dopo il primo anno di esecuzione del contratto (01 gennaio 2028) prendendo come base di calcolo i dati vigenti al momento della scadenza del primo anno rispetto a quelli del provvedimento di aggiudicazione. Gli eventuali compensi a conguaglio o i recuperi a favore della Stazione Appaltante verranno liquidati entro il secondo mese successivo alla formalizzazione dell'atto di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 60 e all'allegato II.2-bis del D.Lgs.36/2023 e s.m.i..

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.

L'importo stimato di tale opzione di proroga tecnica è pari ad € 679.771,60, al netto di IVA.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'articolo art. 65 del D. Lgs. 36/2023.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presenta-zione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civi-le, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice (cause di esclusione non automatica) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self -cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui al punto 5, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n.

159/2011. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della presente procedura almeno pari all'importo posto a base d'asta (€ 3.316.380,21).

Si precisa che il presente requisito viene richiesto al fine di garantire all'Amministrazione, che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ove applicabile, dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio analogo a quello in affidamento di importo minimo pari a € 1.658.190,10, con esclusione di IVA fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari pubblici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In caso di ricorso all' A.T.I. del tipo orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 68, comma 11).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alle prestazioni inerenti la gestione dei nidi d'infanzia deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In caso di ricorso all' A.T.I. del tipo orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 68, comma 11). Nel caso in cui il Raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.0 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale i di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e allega all'offerta tecnica l'eventuale contratto di avvalimento premiale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il servizio di gestione del nido d'infanzia dovrà essere eseguito integralmente e direttamente dall'aggiudicatario, in ragione dell'alta intensità di manodopera nonché della costante complementarietà delle prestazioni curate dal personale a favore dei bambini fruitori del servizio, per promuoverne il benessere all'interno di un ambiente attento e protetto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori**.** Nel caso in cui l'Aggiudicatario applichi un diverso CCNL, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice, dovrà inserire nell'Offerta Tecnica apposita Dichiarazione di equivalenza in cui può illustrare le modalità con le quali intende garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto in relazione al livello di inquadramento e per tutta la durata dello stesso, l'equivalenza delle tutele sia sotto il profilo normativo che economico, rispetto a uno dei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall'Allegato I.01 al Codice. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, se del caso, alla verifica di equivalenza, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01 al medesimo.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In particolare:

- L'operatore economico avente più di cinquanta dipendenti ha l'obbligo specifico, *a pena di esclusione,* di presentare all'atto della formulazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n..198/2006 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- L'operatore economico avente un numero pari o superiore a quindici e fino a cinquanta dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ha l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante:
 A) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 B) la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ed una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- L'operatore economico è tenuto, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a presentare, a *pena di esclusione*, al momento della formazione dell'offerta, dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il concorrente si impegna altresì, *a pena di esclusione,* in caso di aggiudicazione, ad assicurare per l'esecuzione del contratto:

• una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile

• una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 66.328,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato: Comune di Misterbianco - Servizio di Tesoreria

IBAN: IT 14 H 01030 84070 000001355327 presso Monte dei Paschi di Siena.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025 ;

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una Piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall' AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

2. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
3. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
4. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 1. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della certificazione;
 2. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. A);

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 2. gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 3. verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

a) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. A) e B). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

È prevista la facoltà, per gli operatori partecipanti, di effettuare il sopralluogo guidato presso le strutture indicate all'art.3 del presente disciplinare. La Stazione appaltante comunque mette a disposizione, nella documentazione di gara, le planimetrie delle strutture. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento con l'Ufficio di Servizio Sociale in uno dei giorni da concordare preventivamente. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la Piattaforma nella sezione per la richiesta di "Chiarimenti" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 13 giorni di anticipo dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Trattandosi di sopralluogo facoltativo non verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega conferita da questi ultimi. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata effettuazione di eventuali visite dei luoghi non costituisce causa di esclusione né può essere invocata dall'aggiudicatario per giustificare richieste di maggiori compensi, riserve o pretese di qualsiasi natura derivanti da circostanze conoscibili mediante l'ordinaria diligenza professionale.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale ("Appalti&Contratti E-Procurement") citata in premessa (di seguito: PAD). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 14/12/2026** secondo i termini previsti sulla Piattaforma ed indicati nel Bando di Gara, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“*OFFERTA*” è composta da:

A. Documentazione amministrativa
B. Offerta tecnica
C. Offerta economica

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- L’offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara è redatta esclusivamente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Pad.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

1. il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
3. la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
4. il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
5. l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
6. l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
7. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
8. la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
2. le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
3. la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Pad dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta

nel termine massimo di *cinque giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e Dichiarazione unica;
2. Mandato con rappresentanza (solo in caso di RTI o consorzio già costituito);
3. Modulo dichiarazione titolare effettivo
4. DGUE;
5. Patto di Integrità;
6. Dichiarazione sostitutiva per informazione antimafia;
7. Dichiarazione sostitutiva per possesso dell'iscrizione nella white list della Prefettura competente, specificando il settore di attività e la data di iscrizione/scadenza;
8. D.U.V.R.I. preliminare da firmare per accettazione
9. Garanzia provvisoria;
10. Dichiarazioni e contratto di avvalimento (ove ricorra);
11. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento ANAC (€ 165,00)
12. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione e Dichiarazione unica".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n.132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

a. dal concorrente che partecipa in forma singola;
b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

c. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

d. nel caso di aggregazioni di retisti:

 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

e. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN: IT 14 H 01030 84070 000001355327 presso Monte dei Paschi di Siena e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n.14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a

sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

A. le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

B. gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

C. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

A. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

B. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

A. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

B. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

A. dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 1. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale **con** rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. Le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

A. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
B. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
C. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

A. copia del contratto di rete;
B. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
C. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

A. copia del contratto di rete;
B. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
C. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

A. copia del contratto di rete;
B. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
C. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

A. DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

B. dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

1. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

2. **[**Eventuale in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- (o, in alternativa)
- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

C. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]**:**

1. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……;

2. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

D. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento….. …….(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ……..da parte di …….;

E. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

F. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all' avvalimento per migliorare la propria offerta.

(o, in alternativa)

G. di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

H. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

I. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità indicate nelle guide MAGGIOLI per gli Operatori Economici, allegate alla presente procedura, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, i seguenti documenti:

A. Relazione tecnica del servizio offerto;

B. Certificazioni.

C. in caso di segreti tecnici e commerciali, la "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali" debitamente compilata e corredata da apposita documentazione a comprova.

La relazione deve avere una dimensione non superiore alle 20 pagine, con un numero massimo di righe per pagina non superiore a 40 e dimensione del carattere non inferiore a 12. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, un progetto gestionale dettagliato ed esauriente. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte, l'operatore economico allega:

A. Una dichiarazione firmata (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali") argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

B. Una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

A tal fine si precisa che "nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta […] la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza" (ex multis Tar Liguria, sent. 833/2025). Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche non supportate da specifica documentazione comprovante la sussistenza di segreti tecnici e commerciali così come individuati dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale. Non sono ammesse secretazioni dell'intera (o pressoché intera) offerta. In tali casi la dichiarazione sarà considerata come non fornita e l'accesso si intende integralmente autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD secondo le modalità indicate nelle guide MAGGIOLI per gli Operatori Economici, allegate alla presente procedura. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A. Modulo d'offerta, generato automaticamente dal sistema contenente la percentuale del ribasso sull'importo a base d'asta, al netto di IVA, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

B. Le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, firmate digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, sulla base del modello "Giustificativo Offerta Economica", al fine di consentire al RUP del Comune/Ente, in caso di aggiudicazione, l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL" e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica. Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo ribassabile a base d'asta. Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante a ciascun componente della Commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX CRITERIO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D	T
A	**PROGETTO EDUCATIVO** Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto il concorrente dovrà formulare una progettazione educativa articolata in maniera	36	A.1	Obiettivi e metodologie educative	4	
			A.2	Obiettivi specifici in relazione alle diverse età e compresenze dei bambini presenti	4	
			A.3	Giornata educativa: routine educative e scansione dei tempi	4	
			A.4	Organizzazione e gestione degli spazi del servizio	4	

	esaustiva la quale sarà valutata in relazione ai sub criteri di valutazione da A1 ad A9		A.5	Strategie di accoglienza e ambientamento	4	
			A.6	Strategie e azioni per favorire l'integrazione dei soggetti con disagio psico - fisico e sociale	4	
			A.7	Corresponsabilità educativa e partecipazione delle famiglie	4	
			A.8	Continuità educativa 0-6 e relazioni con le scuole dell'infanzia del territorio	4	
			A.9	Attività e strumenti di osservazione documentazione, monitoraggio e verifica	4	
B	**PROGETTO GESTIONALE** Il progetto gestionale proposto dovrà essere illustrato in maniera esaustiva e sarà valutato in relazione ai sub criteri di valutazione da B1 a B3	14	B.1	Organizzazione e turnazione del personale. Gestione delle sostituzioni	3	
			B.2	Contenimento del turn-over: strategie aziendali per il contenimento del turn-over a garanzia della stabilità degli operatori al fine di mantenere la continuità educativa	5	
			B.3	Piano di formazione e aggiornamento del personale educativo e di coordinamento: contenuti, metodologie utilizzate, organizzazione delle attività formative, qualificazione dei docenti	6	
C	**PROPOSTE MIGLIORATIVE**	15	C.1	Azioni di supporto della genitorialità attraverso momenti formativi e informativi; sportello di supporto psico-pedagogico e laboratori su tematiche specifiche per i genitori per i genitori dei bambini frequentanti i servizi in appalto	10	
			C.2	Progetto o attività migliorative con particolare attenzione alle sinergie realizzate in servizi analoghi o da realizzare per il servizio di che trattasi, comunque mediante documentati accordi, sviluppati con il tessuto sociale del territorio allo scopo di migliorare la qualità del servizio.	5	
D	**RISTORAZIONE COLLETTIVA** (CAM Ristorazione D.M. 2020)	15	D.1	Somministrazione prodotti a filiera corta e nel rispetto della stagionalità	8	
			D.2	Somministrazione Prodotti ittici sostenibili	3	
			D.3	Utilizzo quote minime di prodotti biologici oltre i minimi CAM	4	

E	**PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE** (CAM Pulizie D.M. 2021)	5	E.1	Utilizzo di detergenti certificati Ecolabel UE e assenza di fragranze allergeniche	5	
F	**CERTIFICAZIONI**	5	F.1	Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)		1
			F.2	Possesso della certificazione Ecolabel UE o marchi equivalenti di Tipo I o marchi equivalenti di Tipo I (come *Nordic Swan* o *Blauer Engel)*		1
			F.3	Possesso della certificazione di cui al regolamento UE 2018/848 relativa alla somministrazione di cibo biologico		1
			F.4	Possesso della certificazione sulla tracciabilità aziendale, ISO 22005, per la filiera corta		1
			F.5	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. n. 198/2006		1

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "PUNTI MAX SUB-CRITERI" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti giudizi:

Giudizio	Coefficiente	Descrizione
Totalmente inadeguato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del sub-criterio.
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente adeguato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante

		non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1	In relazione al sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

La Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per il parametro qualitativo, i singoli coefficienti medi saranno riparametrati attribuendo il coefficiente 1 (uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente variabile da 0 ad 1, calcolato mediante la seguente formula "bilineare":

$$C_i = X \cdot (\frac{A_i}{A_{soglia}}) A_i \leq A_{soglia}$$

$$C_i = X + (1 - X) \cdot [\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})}] A_i > A_{soglia}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia}= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$$X = 0{,}85$$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti di tutti gli elementi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "**aggregativo-compensatore"**,

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, 3

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nelle sezioni "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma. La commissione giudicatrice fornisce eventuale ausilio al RUP ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nel giorno previsto sulla Piattaforma ed indicato nel Bando e Disciplinare di Gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione appaltante responsabile della fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

A. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

B. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

C. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'Ufficio deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie dalla Stazione Appaltante, procede all'apertura delle offerte presentate ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Una volta effettuato il controllo della documentazione il medesimo Ufficio procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

A. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
B. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i tre giorni successivi alla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione giudicatrice procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3. L'Ufficio deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie dalla Stazione Appaltante, rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, redige la graduatoria.
L'offerta è esclusa in caso di:

A. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
B. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

C. presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica sia la somma dei punti riferiti all'offerta tecnica entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Tale calcolo si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

A. l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;

B. l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e

l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante mediante atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

B. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

C. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente il link: https://misterbianco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=696&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=698

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante apposito form gestito dalla PAD. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice. 28.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

29.1 INFORMAZIONI GENERALI E BASI GIURIDICHE

Il Comune di Misterbianco, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura, ivi inclusi quelli acquisiti tramite la PAD e il FVOE, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito «Regolamento»), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148, e dei relativi atti di attuazione. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento

sono riportate nell'informativa allegata alla documentazione di gara, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il titolare e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento e dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione alle disposizioni del Codice e della normativa in materia di contratti pubblici, nonché, qualora l'operatore economico sia una persona fisica, per la stipula e l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento.

I dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'articolo 10 del Regolamento, sono trattati esclusivamente per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice e per gli adempimenti in materia di documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo n. 196/2003. Il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, che l'operatore economico trasmette in sede di offerta ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del Codice, costituisce adempimento previsto dalla disciplina dei contratti pubblici ai fini dell'accesso della stazione appaltante al fascicolo virtuale e non costituisce la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, che resta individuata nei termini indicati nel presente paragrafo. Nell'ambito della procedura non sono adottate decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento: l'attribuzione dei punteggi effettuata mediante la PAD è soggetta alla verifica della commissione giudicatrice e del RUP.

29.2 DATI PERSONALI DI SOGGETTI TERZI E MINIMIZZAZIONE

Qualora il concorrente fornisca dati personali di persone fisiche diverse dal dichiarante (a titolo esemplificativo: soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, titolari effettivi, procuratori, personale indicato nell'offerta, referenti delle imprese ausiliarie, dei subappaltatori e degli altri componenti del raggruppamento o del consorzio), esso dichiara di essere legittimato a comunicarli e si impegna a portare a conoscenza degli interessati l'informativa allegata alla documentazione di gara.

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, il concorrente inserisce nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica esclusivamente i dati personali pertinenti e necessari rispetto ai requisiti e ai criteri di valutazione. In particolare, i curricula del personale sono redatti omettendo i dati non necessari, quali recapiti personali, indirizzo di residenza, fotografie e dati relativi alla salute; l'offerta tecnica non contiene dati personali né immagini di minori o di utenti di altri servizi gestiti dal concorrente.

29.3 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ACCESSO

I dati personali sono pubblicati nei soli casi e nei limiti previsti dall'articolo 28 del Codice e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale https://www.comune.misterbianco.ct.it/, nel rispetto dei principi di pertinenza e minimizzazione e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436).

In sede di accesso agli atti di cui al paragrafo 27, la stazione appaltante rende disponibili i dati personali contenuti nella documentazione di gara nei limiti di quanto necessario rispetto alle finalità dell'accesso, secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice.

29.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio comporta il trattamento, per conto del Comune di Misterbianco, di dati personali dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia e degli esercenti la responsabilità genitoriale, ivi incluse categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quali i dati relativi alla salute connessi a diete speciali, allergie e intolleranze alimentari, disabilità o bisogni educativi speciali. Tali trattamenti, cui il considerando 38 del Regolamento riconosce una specifica protezione in quanto riferiti a minori, trovano fondamento nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento e nell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere s) e bb), del decreto legislativo n. 196/2003. L'aggiudicatario

è designato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, contestualmente alla stipula del contratto, mediante atto giuridico che disciplina la materia, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. L'aggiudicatario presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e, in particolare, si obbliga a:

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare e per le sole finalità di esecuzione del contratto;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate alla riservatezza e ricevano istruzioni e formazione adeguate, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003;

c) adottare le misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche con riferimento alla custodia della documentazione cartacea e agli strumenti utilizzati per le comunicazioni con le famiglie;

d) non ricorrere a un altro responsabile senza la previa autorizzazione scritta del titolare, imponendo al sub-responsabile i medesimi obblighi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento;

e) non trasferire dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali senza la previa autorizzazione del titolare e in assenza delle condizioni di cui al capo V del Regolamento;

f) non acquisire, utilizzare o diffondere immagini e riprese audio o video dei bambini se non nei limiti delle istruzioni del titolare e, in ogni caso, non pubblicarle su siti web o social network;

g) non impiegare sistemi di intelligenza artificiale che trattino dati personali degli utenti del servizio senza la previa autorizzazione scritta del titolare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 e della legge 23 settembre 2025, n. 132;

h) assistere il titolare nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento;

i) informare il titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dalla scoperta, di ogni violazione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento;

j) tenere il registro delle attività di trattamento svolte per conto del titolare, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento, e comunicare i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, ove designato;

k) mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e consentire le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un soggetto da questi incaricato;

l) al termine del contratto, restituire al titolare, o al gestore subentrante secondo le istruzioni del titolare, tutti i dati personali e cancellarne le copie, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale ne preveda la conservazione.

L'aggiudicatario tratta in qualità di autonomo titolare i dati personali del proprio personale. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente paragrafo costituisce inadempimento contrattuale, ferme restando le responsabilità previste dagli articoli 82 e 83 del Regolamento.

29.5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento: Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via S. Antonio Abate n. 3, 95045 Misterbianco (CT); telefono +39 095 7556200; e-mail urp@comune.misterbianco.ct.it; PEC protocollo.misterbianco@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento: AC2 S.r.l.; e-mail rpd@comune.misterbianco.ct.it.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, nei limiti ivi previsti, rivolgendosi al titolare o al RPD, e hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), secondo quanto indicato nell'informativa allegata.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

F.To. Dott.ssa Giuseppa Di Pietro

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.